

BEZ/ fl

OGGETTO: Modifiche della disciplina relativa alla circolazione dei ciclomotori e della patente a punti. Conversione con modifiche del Decreto- Legge 262/06.

Con legge 24 novembre 2006, n. 286 (S.O. n. 223/L della G.U. n. 277 del 28 novembre 2006), in vigore dal giorno successivo la sua pubblicazione, è stato convertito con modificazioni il decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 recante *Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*, contenente, tra l'altro, modifiche ad alcuni articoli del Codice della Strada riguardanti la circolazione di ciclomotori e motocicli, e la patente a punti (art. 44 della legge) e già oggetto di commento con la circ. CPM n. 20 del 5 ottobre scorso.

La legge ha convertito, senza modificarle, le disposizioni già previste nel decreto-legge riguardanti gli artt. 97 e 126-bis del CdS. In particolare, all'art. 97, è stata confermata la modifica del comma 7 e la sostituzione del comma 14.

Per consentire una lettura organica ed immediata di tutte le modifiche introdotte, si ripropone qui gran parte del contenuto della citata circolare riguardanti questi due articoli.

Articolo 97.

Il comma 7, che prevede la sanzione pecuniaria (invariata) per la circolazione con un ciclomotore per il quale non sia stato rilasciato il certificato di circolazione, è integrato nel senso di limitare l'applicabilità della sanzione ai soli ciclomotori soggetti all'obbligo del rilascio del certificato, riconoscendo così implicitamente la possibilità di circolazione ai "vecchi" ciclomotori secondo le regole previgenti (cit e contrassegno). Pertanto in caso di circolazione di un ciclomotore sprovvisto del certificato di idoneità tecnica (che espone un contrassegno di identificazione oppure si accerta che è stato immatricolato prima del 14 luglio 2006) si dovrà provvedere ad invitare il conducente ad esibire il documento posseduto; in considerazione del fatto che non è più possibile ottenere il duplicato del certificato di idoneità tecnica, l'eventuale presentazione della denuncia di smarrimento di questo documento non è condizione sufficiente per considerare ottemperato l'obbligo di esibizione di documentazione idonea a dimostrare la regolare circolazione del veicolo, ma sarà necessaria la produzione del certificato di circolazione del ciclomotore.

Il comma 14 prevede ora la sanzione accessoria della confisca del ciclomotore solo per le violazioni di cui al comma 5 (fabbricazione, produzione, commercio di ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista) e al comma 7 (circolare con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione quando previsto). È stata invece modificata la sanzione accessoria per la violazione del comma 6 (circolare con un ciclomotore non rispondente alle caratteristiche e/o prescrizioni indicate nell'articolo 52) che prevede ora il fermo amministrativo per sessanta giorni, aumentati a novanta in caso di reiterazione nel corso di un biennio. In questi casi, venendo meno la confisca del veicolo sarà possibile ammettere il trasgressore al pagamento in misura ridotta (35,00 euro). Pertanto:

- in caso di fabbricazione, produzione, commercio di ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista, si applica l'art. 97 comma 5 (p.m.r. non ammesso) e la sanzione accessoria della confisca (il veicolo sequestrato deve essere immesso in depositaria per i primi trenta giorni trascorsi i quali il proprietario può chiederne l'affidamento);

- in caso di circolazione di un ciclomotore non rispondente alle caratteristiche e/o prescrizioni indicate nell'articolo 52, si applica l'art. 97 comma 6 (lo si ammette al p.m.r. di 35,00 euro) e la sanzione accessoria del fermo amministrativo (il veicolo deve essere immesso in depositaria per i primi trenta giorni trascorsi i quali il proprietario può chiederne l'affidamento);
- in caso di circolazione con un ciclomotore per il quale non sia stato rilasciato il certificato di circolazione quando previsto (ad es. circola con la targa ma senza documento di circolazione), si applica l'art. 97 comma 7 (p.m.r. non ammesso) e la sanzione accessoria della confisca (il veicolo sequestrato deve essere immesso in depositaria per i primi trenta giorni trascorsi i quali il proprietario può chiederne l'affidamento);

Articolo 126-bis

Anche riguardo all'art. 126-bis non sono state introdotte modifiche dalla legge di conversione. Ne consegue che l'omessa comunicazione è sanzionata dallo stesso comma 2 dell'art. 126-bis (fino ad ora era applicato l'articolo 180, comma 8) con una somma da 250,00 euro a 1.000,00 euro a carico del proprietario o altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia essa persona fisica o giuridica.

Nel nuovo testo del comma 2 è introdotta da ora anche la possibilità che l'omessa comunicazione trovi un "giustificato e documentato motivo" che consenta all'obbligato di sottrarsi alla sanzione per essa prevista. Ciò comporterà una necessaria e ulteriore attività di valutazione che dovrà essere svolta dal Servizio Procedure Sanzionatorie, già preposto alla notifica delle violazioni ai sensi del comma 2 dell'art. 126-bis ed alla comunicazione al Dipartimento dei Trasporti Terrestri dei punti da decurtare ed ai responsabili dei singoli uffici verbali che riceveranno le comunicazioni "brevi manu" direttamente dai soggetti obbligati. Tra le cause che "giustificano e documentano" l'impossibilità di comunicare si ritiene opportuno indicare la documentazione di un ricovero ospedaliero, il passaggio di proprietà del veicolo o la denuncia di furto del veicolo, atteso che queste due ultime motivazioni fanno venire meno anche la responsabilità solidale con l'autore della violazione. Pur nella difficoltà di identificare in modo puntuale una casistica attraverso la quale elencare i giustificati e documentati motivi a non comunicare, si evidenzia come lo svolgimento di questa attività di valutazione debba essere comunque informata a quei principi di ragionevolezza e di motivazione che caratterizzano l'esercizio discrezionale dell'attività amministrativa.

Il novellato comma 2 dell'articolo 126-bis prevede inoltre che l'obbligo di comunicazione da parte del proprietario del veicolo, o di altro obbligato, dei dati personali e della patente dell'effettivo trasgressore, debba essere ottemperato entro sessanta giorni dalla notifica del verbale, in luogo dei trenta finora previsti.

Con una disposizione inserita dal decreto-legge e non modificata dalla legge di conversione si è infine disposta la riattribuzione d'ufficio, da parte dell'organo di polizia che ha accertato la violazione, dei punti finora decurtati a carico dei proprietari, in luogo dei trasgressori non individuati, ai sensi delle disposizioni previgenti. Attività che sarà svolta direttamente dal Servizio Procedure Sanzionatorie.

Sono state invece sostanzialmente modificate le disposizioni del decreto-legge che riguardavano l'art. 170 e sono state introdotte ulteriori disposizioni, altrettanto sostanziali, con riguardo agli artt. 171, 213 e, indirettamente, 169 e 214. Le esaminiamo con ordine.

Articolo 170

La legge ha di nuovo modificato il comma 7 (sanzioni accessorie) dell'art. 170 confermando la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni (novanta nel caso di reiterazione nel biennio) per le violazioni del comma 1 (prescrizioni per la conduzione di ciclomotori e motocicli), commesse sia da conducenti maggiorenni che da conducenti minorenni;

per le violazioni del comma 2 (trasporto di passeggero su ciclomotore che non lo consente), invece, il fermo per sessanta giorni consegue soltanto se tali violazioni sono commesse da conducenti minorenni; in sintesi:

- Art. 170, comma 1
conducente (di qualunque età) di ciclomotore o motociclo che guida in modo irregolare (non ha il libero uso di braccia, mani e gambe, non ha una posizione corretta, non reggere il manubrio con ambedue le mani, salvo per effettuare le segnalazioni previste, ecc.)
pmr 68,00 euro
fermo amministrativo per 60 gg. (90 gg. se reiterato nel biennio)
immissione obbligatoria in deposito per i primi trenta giorni
- Art. 170, comma 2
conducente maggiorenne che trasporta passeggero su ciclomotore quando non consentito (ciclomotore munito di “vecchio” certificato di idoneità tecnica o di certificato di circolazione che consente solo il trasporto del conducente – codice di armonizzazione S1)
pmr 68,00 euro
non prevista sanzione accessoria
- Art. 170, comma 2
conducente minorenne che trasporta passeggero su ciclomotore quando non consentito (ciclomotore munito di “vecchio” certificato di idoneità tecnica o di certificato di circolazione che consente solo il trasporto del conducente – codice di armonizzazione S1)
pmr 68,00 euro
fermo amministrativo per 60 gg. (90 gg. se reiterato nel biennio)
immissione obbligatoria in deposito per i primi trenta giorni

Per quanto riguarda i fermi amministrativi operati ai sensi dell’art. 170 nei confronti di conducenti minorenni nel periodo di vigenza del decreto-legge, ad oggi non si ritiene che sussistano univoche indicazioni che consentano la restituzione di diritto (d’ufficio o a semplice domanda) a detti conducenti, o ai relativi proprietari, dei veicoli oggetto della sanzione accessoria applicata nel tempo in cui questa era prevista, fatta salva evidentemente una eventuale diversa valutazione formulata dalle autorità competenti.

Articolo 171

La legge, con la modifica del comma 3 dell’art. 171, ha reintrodotto la sanzione accessoria del fermo amministrativo – in luogo della confisca finora prevista – per sessanta giorni (novanta nel caso di reiterazione nel biennio) anche per le violazioni riguardanti l’uso del casco. In questa ipotesi, diversamente da quanto previsto per la violazione dell’art. 170, è stato espressamente previsto che la custodia del veicolo sia immediatamente affidata al suo proprietario. Tale disposizione stabilisce dunque una deroga a quanto previsto al comma 1-ter dell’art. 214 che, come noto, prevede l’obbligo dell’immissione a cura dell’organo accertatore per i ciclomotori e i motocicli oggetto di fermo. Peraltro, nel caso di ciclomotori e motocicli, l’affidamento immediato del veicolo in custodia al proprietario – evidentemente nei soli casi in cui ciò si renda giuridicamente possibile, con riguardo al titolare del diritto, e materialmente attuabile senza un eccessivo impegno di tempo da parte gli operatori – non si ritiene possa essere ricondotto nell’obbligo previsto e sanzionato al comma 1 dell’art. 214 che, al contrario, esclude espressamente ciclomotori e motocicli dal proprio ambito di applicazione.

Si ritiene invece che l’ultima disposizione citata, il comma 1 dell’art. 214, possa trovare applicazione nei confronti del proprietario (e *solo* nei confronti del proprietario perché soltanto ad esso fa riferimento il novellato articolo 171) che rifiuti l’affidamento in custodia di un motoveicolo, diverso da motociclo, a mezzo del quale sia stato violato l’art. 171. La disposizione sulla custodia

ora prevista all'art. 171 fa inoltre ritenere che, in questa specifica ipotesi, il veicolo oggetto di fermo sia immediatamente affidabile *esclusivamente* al proprietario o a persona da questi espressamente delegata. In sintesi:

- Art. 171, comma 1
conducente o passeggero (entrambi di qualunque età) che non usa il casco o non lo allaccia o usa un casco non omologato
pmr 68 euro
fermo amministrativo per 60 gg. (90 gg. se reiterato nel biennio)
il veicolo è immediatamente affidato in custodia al proprietario:
 1. se trattasi di ciclomotore o motociclo, il proprietario non è obbligato alla custodia;
 2. se trattasi di motoveicolo, diverso da motociclo, il proprietario è obbligato a riceverlo in custodia pena le sanzioni previste all'art. 214.1

Articolo 213

La legge di conversione ha opportunamente provveduto a cancellare i riferimenti agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 già contenuti nel comma 2-sexies dell'art. 213, eliminando così ogni possibile dubbio interpretativo dovuto alla previsione contemporanea di sanzioni accessorie diverse per la stessa violazione. Per l'art. 169, commi 2 e 7, dunque, non è più prevista la confisca; per gli artt. 170 e 171 trovano esclusiva applicazione le sanzioni accessorie sopra esaminate contenute all'interno dei medesimi articoli.

IL COMANDANTE
Dott Emiliano BEZZON

97. Circolazione dei ciclomotori.

1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:

- a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;
- b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione.

2. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.

4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione.

5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52.

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.

7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, **quando previsto**, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 131 a euro 524.

8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 65 a euro 262.

9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1549 a euro 6197.

10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 a euro 85.

11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1549 a euro 6197.

12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.311. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 65 a euro 262. Alla medesima

sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.

14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti **dal comma 5**, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. **Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.** Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

126-bis. Patente a punti.

1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. **La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.** Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. **Il proprietario del veicolo ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00.** La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati

dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento

Art. 170. Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.

3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.

4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.

5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,00 a euro 275,00.

7. Alle violazioni previste dai commi 1 e, se commesse da conducente minorenni, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.

171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.

1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:

a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;

b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.

2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68 a euro 275. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.

3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso.

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 716 a euro 2.867.

5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

213. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa.

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.

2. Salvo quanto previsto dal comma 2-*quinquies*, nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro

1.549,37 a euro 6.197,48, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.

2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma *2-ter*, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso è notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato. L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell'articolo 214-bis. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione. Per le modalità ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto nell'albo del comune dov'è situata la depositaria.

2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, il proprietario del veicolo può chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma *2-bis*. Le disposizioni del comma *2-quater* si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

2-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni.

3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la

sola confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, la cancelleria del giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio.

4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.693 a euro 6.774. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

5. [Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso al prefetto di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine per il ricorso al prefetto quando questo non sia presentato, o dalla scadenza del periodo prescritto di durata del sequestro, senza che sia stata presentata istanza di dissequestro, il veicolo può essere venduto secondo le modalità previste nel regolamento. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione].

6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.

7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.

www.wanv.it